


IT

Guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo



<http://ec.europa.eu/civiljustice/>



Rete Giudiziaria Europea
in materia civile e commerciale

Prefazione



I privati cittadini e le imprese devono poter esercitare i loro diritti in tutti gli Stati membri, a prescindere da quale sia la loro cittadinanza.

Il reciproco riconoscimento è il principio su cui si fonda la cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione. Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, uno strumento che consente alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici di circolare in tutti gli Stati membri, abolendo i procedimenti intermedi («exequatur») nello Stato membro dell'esecuzione.

Con questa sua guida pratica la Commissione intende dare indicazioni alle parti, ai giudici e agli avvocati. È mio auspicio che la Guida possa essere di grande utilità e aiuti a capire meglio il regolamento (CE) n. 805/2004, a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Distinti saluti,

A handwritten signature in blue ink that reads "Jacques Barrot".

Vicepresidente della Commissione europea

Jacques Barrot

Indice

I. Introduzione: un passaporto giudiziario europeo	6
1. Cos'è il titolo esecutivo europeo	7
2. Quando è necessario il titolo esecutivo europeo	7
3. Modi alternativi per l'esecuzione all'estero di una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria	7
4. Per quali decisioni giudiziarie, atti pubblici o transazioni giudiziarie è possibile ottenere il titolo esecutivo europeo	8
4.1. Ambito di applicazione temporale	8
4.2. Ambito di applicazione materiale	8
4.3. Ambito di applicazione geografico	8
4.4. I diversi meccanismi per le decisioni giudiziarie, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie	8
II. Titolo esecutivo europeo per decisioni giudiziarie da emanare	12
1. Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo	13
1.1. Credito pecunario	13
1.2. Materia civile o commerciale	13
1.3. Decisione giudiziaria	13
1.4. Esecuzione in un altro Stato membro	14
2. Requisiti da soddisfare al momento dell'instaurazione del giudizio di merito	14
2.1. Informazioni obbligatorie	14
2.2. Notificazione della domanda giudiziale e di eventuali citazioni a comparire in udienza	15
3. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo	16
3.1. Giudice competente	16
3.2. Come si ottiene il certificato	16
3.3. Quando può essere proposta l'istanza	16
4. Decisione di certificazione	16

4.1. Ambito di applicazione	16
4.2. Il credito non è contestato	17
4.3. La decisione è esecutiva	17
4.4. Competenza	17
4.5. Verifiche supplementari qualora il debitore non abbia espressamente riconosciuto il credito.	18
4.6. Titolo esecutivo europeo parziale	19
5. Rimedi/difese esperibili dalle parti	19
5.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori	19
5.2. Cosa può fare il debitore in caso di rilascio del titolo esecutivo europeo.	20
III. Titolo esecutivo europeo per decisioni giudiziarie già emanate	24
1. Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo	25
1.1. Credito pecuniario	25
1.2. Materia civile o commerciale.	25
1.3. Decisione giudiziaria	25
1.4. Esecuzione in un altro Stato membro	26
2. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo	26
2.1. Giudice competente	26
2.2. Come si ottiene il certificato	26
2.3. Quando può essere proposta l'istanza	26
3. Decisione di certificazione	26
3.1. Ambito di applicazione	26
3.2. Il credito non è contestato	27
3.3. La decisione è esecutiva	27
3.4. Competenza	27
3.5. Verifiche supplementari qualora il debitore non abbia espressamente riconosciuto il credito.	28
3.6. Titolo esecutivo europeo parziale	31
4. Rimedi/difese esperibili dalle parti	31
4.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori	31

4.2.Cosa può fare il debitore in caso di rilascio di un titolo esecutivo europeo	32
IV. Atti pubblici	36
1.Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo	37
1.1.Credito pecuniario	37
1.2.Materia civile o commerciale.	37
1.3.Aatto pubblico	37
1.4.Esecuzione in un altro Stato membro	38
2.Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo	38
2.1.Autorità competente.	38
2.2.Quando può essere proposta l'istanza	38
3.Decisione di certificazione	38
3.1.Ambito di applicazione	39
3.2.L'atto pubblico è esecutivo.	39
3.3.Titolo esecutivo europeo parziale	39
4.Rimedi/difese esperibili dalle parti	39
4.1.Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori	39
4.2.Cosa può fare il debitore in caso di rilascio di un titolo esecutivo europeo	40
V. Transazioni giudiziarie	42
1.Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo	43
1.1.Credito pecuniario	43
1.2.Materia civile o commerciale.	43
1.3.Transazione giudiziaria	43
1.4.Esecuzione in un altro Stato membro	44
2.Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo	44
2.1.Giudice competente	44
2.2.Come si ottiene il certificato	44
2.3.Quando può essere proposta l'istanza	44

3. Decisione di certificazione	44
3.1. Ambito di applicazione	44
3.2. La transazione giudiziaria è esecutiva.	45
3.3. Titolo esecutivo europeo parziale	45
4. Rimedi/difese esperibili dalle parti	45
4.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori.	45
4.2. Cosa può fare il debitore in caso di rilascio di un titolo esecutivo europeo	45
VI. Esecuzione delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici o delle transazioni giudiziarie certificati come titoli esecutivi europei	48
1. Giudice o autorità competente.	49
2. Documentazione da presentare	49
3. Autorità dell'esecuzione	50
4. Limitazioni dell'esecuzione	50
Allegato 1: Schema decisionale per il giudice	52
Allegato 2: Sintesi del procedimento di rilascio del TEE	54



► **I. Introduzione:
un passaporto
giudiziario europeo**

1. Cos'è il titolo esecutivo europeo

Il titolo esecutivo europeo è un certificato che accompagna una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria e che consente al documento cui si riferisce di circolare liberamente nell'Unione europea. In quanto tale costituisce un "passaporto giudiziario europeo" per le decisioni giudiziarie, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie.

2. Quando è necessario il titolo esecutivo europeo

Il titolo esecutivo europeo è necessario per far eseguire, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria pronunciata ovvero un atto pubblico redatto ovvero una transazione giudiziaria conclusa davanti al giudice o da questo approvata in un altro Stato membro, avente ad oggetto un credito non contestato¹.

¹ Le decisioni sui crediti non contestati possono essere ottenute con procedimento civile secondo le disposizioni del diritto nazionale. Va tuttavia osservato che dal 12 dicembre 2008 è possibile promuovere il procedimento uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1). L'ingiunzione di pagamento europea è automaticamente esecutiva e non richiede una dichiarazione di esecutività o un certificato di titolo esecutivo europeo. Sono altresì automaticamente esecutive, senza la necessità di una dichiarazione di esecutività o di un certificato di titolo esecutivo europeo le decisioni rese nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per crediti inferiori a 2 000 euro (vedi regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Ottenuto il titolo esecutivo europeo, non è più necessaria la dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

3. Modi alternativi per l'esecuzione all'estero di una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria

A livello comunitario, il creditore che voglia far eseguire all'estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria ha due possibilità:

- ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, oppure
- ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente alla procedura d'exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I»)².

² GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

Nello scegliere fra queste due modalità di esecuzione, il creditore deve considerare che il titolo esecutivo europeo consente un'esecuzione rapida ed efficiente e risparmia ai giudici dello Stato membro dell'esecuzione lunghe e costose formalità connesse alla dichiarazione di esecutività di cui alla procedura d'exequatur del regolamento (CE) n. 44/2001. D'altro canto il creditore deve tenere presente che il titolo esecutivo europeo può essere rilasciato solo per crediti non contestati e salva l'osservanza di determinati requisiti.

4. Per quali decisioni giudiziarie, atti pubblici o transazioni giudiziarie è possibile ottenere il titolo esecutivo europeo

4.1. Ambito di applicazione temporale

Il titolo esecutivo europeo può essere ottenuto per una decisione giudiziaria pronunciata ovvero un atto pubblico redatto ovvero una transazione giudiziaria conclusa davanti al giudice o da questo approvata dopo il 21 gennaio 2005 (1º gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania).

4.2. Ambito di applicazione materiale

La decisione giudiziaria, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria da certificare quali titoli esecutivi europei devono avere ad oggetto un credito pecuniaro non contestato in materia civile o commerciale (ad esempio, obbligazioni alimentari).

4.3. Ambito di applicazione geografico

Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere ottenuto per una decisione giudiziaria pronunciata ovvero per un atto pubblico redatto ovvero per una transazione giudiziaria conclusa davanti al giudice o a un'autorità competente o da quel giudice o da quella autorità approvata in qualunque Stato membro dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca.

4.4. I diversi meccanismi per le decisioni giudiziarie, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato su istanza del creditore. Il procedimento di rilascio varia a seconda che il certificato si riferisca:

- a una decisione giudiziaria da emanare (sezione II);
- a una decisione giudiziaria già emanata (sezione III);
- a un atto pubblico (sezione IV);
- a una transazione giudiziaria (sezione V).

I procedimenti descritti alle sezioni II e III si applicano inoltre, mutatis mutandis, alle decisioni giudiziarie pronunciate a seguito dell'imputazione di decisioni giudiziarie, atti pubblici o transazioni giudiziarie certificati come titoli esecutivi europei (articolo 3, paragrafo 2).

Per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie certificati come titoli esecutivi europei si veda la sezione VI.

Nozione di «materia civile o commerciale»

Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di «materia civile o commerciale» va considerata come una nozione autonoma, da interpretare avendo riguardo agli obiettivi e al sistema della legislazione comunitaria in questione e ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (causa C-29/76, LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG/Eurocontrol, Racc. 1976, pag. 1541). La Corte ha dichiarato che per stabilire se una controversia abbia o meno natura civile o commerciale vanno considerati due elementi:

- l'oggetto della controversia e
- la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa.

In particolare, per quanto riguarda le controversie con la pubblica amministrazione, la Corte ha precisato che non è di natura civile o commerciale la controversia fra la pubblica amministrazione e un privato qualora la prima abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio. La Corte distingue pertanto tra *acta iure imperii* che sono esclusi dalla nozione di «materia civile o commerciale» e *acta iure gestionis* che invece vi rientrano. La distinzione tra *acta iure imperii* e *acta iure gestionis* non è sempre facile nella pratica. Dalla giurisprudenza della Corte si evincono gli orientamenti che seguono.

Nella sentenza Eurocontrol la Corte ha statuito che la causa promossa da una pubblica amministrazione in base a un trattato internazionale per il pagamento di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato in ragione dell'uso dei suoi impianti e servizi non è di natura civile o commerciale qualora questo uso sia obbligatorio e i contributi siano stati stabiliti unilateralmente.

Nella sentenza Rüffer (causa C-814/79, Netherlands/Rüffer; Racc. 1980, pag. 3807) la Corte ha dichiarato che l'azione promossa da una pubblica amministrazione contro un armatore per recuperare le spese sostenute per la rimozione di un relitto non rientra nella nozione di materia civile o commerciale.

Nella sentenza Sonntag (causa C-172/91, Racc. 1993, pag. I-1963) la Corte ha invece ritenuto che l'azione promossa per il risarcimento del danno arrecato a un singolo a causa di un illecito penale assume natura civile. Tuttavia un'azione del genere esula dall'ambito di applicazione della nozione di «materia civile e commerciale» qualora il responsabile debba essere considerato come una pubblica autorità che ha agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio (nella fattispecie l'attività di sorveglianza degli allievi da parte di un insegnante non è stata considerata come «esercizio di pubblici poteri»).

■ ■ ■ Nella sentenza Gemeente Steenbergen (causa C-271/00, Racc. 2002, pag. I-10489) la Corte ha statuito che la nozione di «materia civile» comprende un’azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, in quanto il fondamento e le modalità d’esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Qualora l’azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all’ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella «materia civile».

Nella sentenza Préservatrice foncière (causa C-266/01, Racc. 2003, pag. I-4867) la Corte ha dichiarato che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» un’azione promossa da uno Stato nei confronti di un soggetto di diritto privato per l’esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire ad un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all’esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

Nella sentenza Frahuil/Assitalia (causa C-265/02, Racc. 2004, pag. I-1543) la Corte ha affermato che l’azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, dev’essere considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale».

Da ultimo, nella sentenza Lechouritou (causa C-292/05, Racc. 2007, pag. I-1519) la Corte ha confermato che il risarcimento di un danno causato dalle truppe governative in tempo di guerra non rientra nella «materia civile». ■



II. Titolo esecutivo europeo per decisioni giudiziarie da emanare



Il creditore può presentare istanza di certificato di titolo esecutivo europeo per le decisioni giudiziarie da emanare all'apertura del procedimento giudiziario o in qualsiasi momento del procedimento. L'istanza presentata all'apertura del procedimento può essere proposta nella domanda presentata al giudice (ossia nella domanda giudiziale).

1. Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo

1.1. Credito pecuniario

Il credito oggetto della controversia deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile (articolo 4, paragrafo 2).

1.2. Materia civile o commerciale

- Il credito deve avere natura civile o commerciale.

Sulla nozione di "materia civile o commerciale" si veda il punto I.4.2.

- Il titolo esecutivo europeo non può riguardare:

• la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

• lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in tali materie o sono già oggetto di altri strumenti comunitari (come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale)³, oppure non sono ancora contemplati dal diritto comunitario;

- i fallimenti, i concordati e le procedure affini.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia concorsuale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza⁴;

- la sicurezza sociale.
- l'arbitrato.

La materia non è attualmente disciplinata dal diritto comunitario.

1.3. Decisione giudiziaria

Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto per una decisione giudiziaria, ossia – a prescindere dalla denominazione usata – per qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere (articolo 4, paragrafo 1).

³GU L 338 del 23 dicembre 2003, pag. 1.

⁴GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

1.4. Esecuzione in un altro Stato membro

Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere richiesto per far eseguire una decisione giudiziaria in un altro Stato membro ma non è necessario dimostrare la sussistenza di un elemento di internazionalità. In particolare non è necessario che una parte sia domiciliata o risieda abitualmente all'estero, né occorre dimostrare che l'esecuzione avverrà all'estero. Beninteso, il certificato sarà utile solo in caso di esecuzione in un altro Stato membro.

2. Requisiti da soddisfare al momento dell'instaurazione del giudizio di merito

Il creditore che voglia ottenere un certificato di titolo esecutivo europeo deve garantire che siano osservati i requisiti procedurali di seguito esposti, in particolare che la domanda giudiziale sia notificata al debitore e contenga informazioni specifiche all'attenzione di quest'ultimo.

2.1. Informazioni obbligatorie

Il debitore deve ricevere le informazioni previste agli articoli 16 e 17 del regolamento.

2.1.1. Informazioni riguardo al credito (articolo 16)

Nella domanda giudiziale devono essere indicati:

- il nome e l'indirizzo delle parti;
- l'importo del credito;

- se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
- una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

2.1.2. Informazione riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito (articolo 17)

Il debitore deve inoltre essere informato degli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito.

Tali informazioni possono essere indicate nella domanda giudiziale o in un documento di accompagnamento, oppure in eventuali citazioni successive a comparire all'udienza.

Esse devono comprendere:

- i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza;
- il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire
- se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

2.2. Notificazione della domanda giudiziale e di eventuali citazioni a comparire in udienza

La domanda giudiziale e le eventuali citazioni a comparire in udienza devono essere notificate secondo una delle forme di notificazione ammesse dal regolamento⁵ e specificate agli articoli 13 e 14. In generale sono possibili due tipi di notificazione: notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 13) oppure notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 14).

2.2.1. Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore o del suo rappresentante

Le forme di notificazione con prova di ricevimento sono elencate in modo esaustivo all'articolo 13.

In sintesi, sono ammesse le seguenti forme:

- notificazione in mani proprie con dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal debitore;
- dichiarazione della persona competente che ha provveduto alla notificazione, attestante che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale⁶;
- notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal debitore;

⁵Per le notificazioni da effettuarsi in un altro Stato membro, gli atti vanno trasmessi a tale Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

⁶Si veda, in particolare, il diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio.

- notificazione con mezzi elettronici attestata da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal debitore.

2.2.2. Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore o del suo rappresentante

Al debitore possono essere notificati gli atti anche secondo una delle forme di notificazione senza prova di ricevimento indicate all'articolo 14, ammissibili solo se l'indirizzo del debitore è conosciuto con certezza. È escluso qualsiasi tipo di notifica fittizia (ad esempio il sistema francese della remise au parquet).

In sintesi, sono ammesse le seguenti forme:

- notificazione presso l'indirizzo del debitore a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore. Se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, la notificazione può essere effettuata nei suoi "locali commerciali" a una persona alle sue dipendenze.

In tali casi la notificazione deve essere attestata:

- da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, oppure
- da un documento, sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla notificazione, che certifica la forma di notificazione, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata nonché il legame di quest'ultima con il debitore;
- deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore o presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente.

In caso di deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità competente, deve essere depositata nella cassetta delle lettere del debitore una comunicazione scritta del deposito, da cui risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza.

In tali casi la notificazione deve essere attestata da un documento, sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla notificazione, che certifica la forma di notificazione, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata nonché il legame di quest'ultima con il debitore;

- notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro investito del merito della causa, oppure
- notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

3. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo

3.1. Giudice competente

L'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo va proposta all'autorità competente dello Stato membro d'origine. In linea di principio tale autorità è il giudice del merito.

3.2. Come si ottiene il certificato

L'istanza va presentata in conformità della legislazione nazionale del giudice adito.

3.3. Quando può essere proposta l'istanza

L'istanza può essere proposta all'atto di instaurazione del giudizio o in qualsiasi momento successivo.

4. Decisione di certificazione

A fini del rilascio del titolo esecutivo europeo, il giudice deve compilare il modello di cui all'allegato I.

Nel far ciò, il giudice verifica quanto segue.

4.1. Ambito di applicazione

Il giudice verifica se:

4.1.1. il credito ha natura civile o commerciale

si veda il punto II.1.2.

4.1.2. il credito riguarda il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile

si veda il punto II.1.1.

Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari fissato nella decisione giudiziaria, purché il debitore non abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 7).

4.2. Il credito non è contestato

Un credito si considera "non contestato" se:

4.2.1. il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera a));

4.2.2. il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 3, paragrafo 1, lettera b)).

Ove il debitore non abbia mai contestato il credito, il giudice deve verificare che il silenzio o l'inattività del debitore possa considerarsi accettazione tacita del credito ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine. Esempi tipici sono le sentenze contumaciali o le ingiunzioni di pagamento;

4.2.3. il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Tale situazione si verifica quando il debitore, pur essendosi costituito nel procedimento e avendo contestato il credito, non è più comparso né si è fatto rappresentare a una successiva udienza relativa al credito. In questo caso il giudice verifica che il comportamento del convenuto possa equivalere a un'ammissione tacita del credito o dei fatti secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

4.3. La decisione è esecutiva

La decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva. Il certificato, tuttavia, può essere rilasciato anche per le decisioni giudiziarie provvisoriamente esecutive.

4.4. Competenza

4.4.1. In materia di assicurazioni

Se la decisione giudiziaria da emanare riguarda la materia assicurativa, il giudice verifica che la decisione non sia contraria alle norme sulla competenza di cui al capo II, sezione 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.

4.4.2. Competenze esclusive

Se la decisione giudiziaria da emanare riguarda diritti reali immobiliari, contratti d'affitto di immobili, determinate materie del diritto societario, pubblici registri, diritti di proprietà industriale o l'esecuzione, per i quali l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 44/2001 prevede norme esclusive di competenza, il giudice verifica che la decisione non sia contraria a tali norme.

4.5. Verifiche supplementari qualora il debitore non abbia espressamente riconosciuto il credito

Se il debitore non ha espressamente riconosciuto il credito, ossia nei casi di cui ai precedenti punti 4.2.2 e 4.2.3, il giudice verifica quanto segue.

4.5.1. Competenza

Se la decisione giudiziaria da emanare riguarda un contratto concluso da un consumatore ed è a questo sfavorevole, il giudice verifica che il consumatore abbia il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

4.5.2. Norme minime

Il giudice verifica quanto segue.

4.5.2.1. Notificazione della domanda giudiziale o della citazione a comparire in udienza

La notificazione al debitore è stata effettuata in conformità degli articoli da 13 a 15 (punti 2.2.1 e 2.2.2).

Se al debitore non è stata notificata la domanda giudiziale né un'eventuale citazione a comparire in udienza secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, il giudice può nondimeno certificare la decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il

documento da notificare personalmente e in tempo utile per potersi difendere (articolo 18, paragrafo 2).

4.5.2.2. Informazione obbligatoria del debitore

Il debitore ha ricevuto le informazioni obbligatorie di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (punti 2.1.1 e 2.1.2).

Se le norme minime in materia di notificazione e informazione non sono rispettate, tale inosservanza può essere sanata e il giudice può rilasciare il certificato se:

- la decisione è notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, e
- il debitore ha la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto, e
- il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

Inoltre, se non è stata notificata la domanda giudiziale né un'eventuale citazione a comparire in udienza secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, il giudice può nondimeno rilasciare il certificato se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente e in tempo utile per potersi difendere.

4.5.2.3. Riesame in casi eccezionali (articolo 19)

Lo Stato membro del giudice che ha emesso la decisione giudiziaria deve riconoscere ex lege al debitore il diritto di chiederne il riesame nel caso in cui:

- la domanda giudiziale o atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
- la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, o
- il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili.

4.6. Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria da certificare sono conformi ai suddetti requisiti per il rilascio del certificato, è data facoltà al giudice di rilasciare un certificato di titolo esecutivo europeo solo per tali parti (articolo 8).

5. Rimedi/difese esperibili dalle parti

5.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori

5.1.1. Titolo esecutivo europeo negato per inosservanza delle norme minime in materia di notificazione (articolo 18, paragrafo 1)

Qualora il giudice abbia negato il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo perché la domanda giudiziale o le eventuali citazioni a comparire in udienza non sono state debitamente notificate in conformità degli articoli 13 o 14 o perché non sono state fornite le informazioni di cui agli articoli 16 o 17, tale inosservanza delle norme minime è sanata e il creditore può presentare una nuova istanza di titolo esecutivo europeo al giudice che ha reso la decisione giudiziaria se:

- la decisione è notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, e
- il debitore ha la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto, e
- il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

Ricorrendo tali requisiti, il giudice può rilasciare il certificato di titolo esecutivo europeo.

5.1.2. Titolo esecutivo europeo negato per altri motivi

Il creditore ha due possibilità:

- impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure
- chiedere l'esecuzione della decisione giudiziaria in un altro Stato membro secondo la procedura di exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001.

5.1.3. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica al giudice che ha rilasciato il certificato (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il creditore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

5.2. Cosa può fare il debitore in caso di rilascio del titolo esecutivo europeo

In linea di principio, il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione (articolo 10, paragrafo 4).

Tuttavia il debitore ha le seguenti possibilità nello Stato membro d'origine e nello Stato membro dell'esecuzione.

5.2.1. Cosa può fare il debitore nello Stato membro d'origine

Il debitore può, nello Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria, avviare le seguenti azioni.

5.2.1.1. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il debitore può chiederne la rettifica al giudice del merito (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

5.2.1.2. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore

Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca

al giudice del merito (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di revoca è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

5.2.1.3. La decisione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è sospesa o limitata

Se la decisione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stata resa, il debitore può chiedere al giudice che ha pronunciato la decisione giudiziaria di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2), utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

5.2.1.4. Impugnazione della decisione giudiziaria

Il debitore può impugnare la decisione giudiziaria nel merito in conformità del diritto processuale dello Stato membro in cui è stata resa.

Se l'impugnazione è respinta e la decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva, il creditore può ottenere un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V (articolo 6, paragrafo 3).

5.2.1.5. Riesame in casi eccezionali

Il debitore può chiedere il riesame eccezionale della decisione giudiziaria al giudice competente dello Stato membro in cui è stata resa (articolo 19, paragrafo 1) qualora:

- la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
 - la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,
 - o
 - il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili.

In entrambi i casi il debitore deve agire tempestivamente.

Il procedimento di riesame eccezionale è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria. Tutte le informazioni sui procedimenti di riesame speciale ai sensi dell'articolo 19 sono disponibili sul sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile

(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm).

5.2.2. Cosa può fare il debitore nello Stato membro dell'esecuzione

Il debitore può promuovere le seguenti azioni nello Stato membro dell'esecuzione, sebbene non sia contemplato che tali azioni diano origine, in quello Stato membro, a un riesame del merito della decisione giudiziaria o della sua certificazione come titolo esecutivo europeo (articolo 21, paragrafo 2).

5.2.2.1. Rifiuto dell'esecuzione

Il debitore può chiedere che l'esecuzione venga rifiutata (articolo 21) se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
- la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
- il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svolto nello Stato membro d'origine.

5.2.2.2. Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Il debitore può proporre domanda di sospensione o limitazione dell'esecuzione della decisione giudiziaria (articolo 23) se ha:

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o
- chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10.

In tali casi, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.



► III. Titolo esecutivo europeo per decisioni giudiziarie già emanate

Il creditore può presentare istanza di certificato di titolo esecutivo europeo anche per una decisione giudiziaria già emanata.

1. Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo

1.1. Credito pecuniario

Il credito oggetto della controversia deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile (articolo 4, paragrafo 2).

1.2. Materia civile o commerciale

- Il credito deve avere natura civile o commerciale.

Sulla nozione di "materia civile o commerciale" si veda il punto 1.4.2.

- Il titolo esecutivo europeo non può riguardare:

• la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

Tali materie non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CE;

- lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in tali materie o sono già oggetto di altri strumenti comunitari (come

il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale⁷), oppure non sono ancora contemplati dal diritto comunitario;

- i fallimenti, i concordati e le procedure affini.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di insolvenza sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza⁸;

- la sicurezza sociale.

In generale questa materia non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CE;

- l'arbitrato.

La materia non è attualmente disciplinata dal diritto comunitario.

1.3. Decisione giudiziaria

Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto per una decisione giudiziaria, ossia – a prescindere dalla denominazione usata – per qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere (articolo 4, paragrafo 1).

⁷GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

⁸GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Il titolo esecutivo europeo può essere ottenuto solo per le decisioni giudiziarie pronunciate dopo il 21 gennaio 2005 (1º gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania).

1.4. Esecuzione in un altro Stato membro

Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere richiesto per far eseguire una decisione giudiziaria in un altro Stato membro ma non è necessario dimostrare la sussistenza di un elemento di internazionalità. In particolare non è necessario che una parte sia domiciliata o risieda abitualmente all'estero, né occorre dimostrare che l'esecuzione avverrà all'estero. Beninteso, il certificato sarà utile solo in caso di esecuzione in un altro Stato membro.

2. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo

2.1. Giudice competente

L'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo va proposta all'autorità competente dello Stato membro d'origine. In linea di principio tale autorità è il giudice del merito.

2.2. Come si ottiene il certificato

L'istanza va presentata in conformità della legislazione nazionale del giudice adito.

2.3. Quando può essere proposta l'istanza

L'istanza può essere proposta in qualsiasi momento successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria, purché questa sia esecutiva.

3. Decisione di certificazione

Ai fini del rilascio del titolo esecutivo europeo, il giudice deve compilare il modello di cui all'allegato I.

Nel far ciò, il giudice verifica quanto segue.

3.1. Ambito di applicazione

Il giudice verifica se:

3.1.1. il credito ha natura civile o commerciale

si veda il punto III.1.2.

3.1.2. il credito riguarda il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile

si veda il punto III.1.1.

Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari fissato nella decisione giudiziaria, purché il debitore non abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 7).

3.1.3. Data della decisione giudiziaria

La data della pronuncia della decisione giudiziaria non deve essere anteriore al 21 gennaio 2005 (1º gennaio 2007 per la Romania e la Bulgaria).

3.2. Il credito non è contestato

Un credito si considera "non contestato" se:

3.2.1. il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera a));

3.2.2. il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 3, paragrafo 1, lettera b)).

Ove il debitore non abbia mai contestato il credito, il giudice deve verificare che il silenzio o l'inattività del debitore possa considerarsi accettazione tacita del credito ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine. Esempi tipici sono le sentenze contumaciali o le ingiunzioni di pagamento;

3.2.3. il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera c)).

Tale situazione si verifica quando il debitore, pur essendosi costituito nel procedimento e avendo contestato il credito, non è più comparso né si è fatto rappresentare a una successiva udienza relativa al credito. In questo caso il giudice verifica che il comportamento del convenuto possa equivalere a un'ammissione tacita del credito o dei fatti secondo la legislazione dello Stato membro d'origine.

3.3. La decisione è esecutiva

La decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva. Il certificato, tuttavia, può essere rilasciato anche per le decisioni giudiziarie provvisoriamente esecutive.

3.4. Competenza

3.4.1. In materia di assicurazioni

Se la decisione giudiziaria riguarda la materia assicurativa, il giudice verifica che la decisione non sia contraria alle norme sulla competenza di cui al capo II, sezione 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.

3.4.2. Competenze esclusive

Se la decisione giudiziaria riguarda diritti reali immobiliari, contratti d'affitto di immobili, determinate materie del diritto societario, pubblici registri, diritti di proprietà industriale o l'esecuzione, per i quali l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 44/2001 prevede norme esclusive di competenza, il giudice verifica che la decisione non sia contraria a tali norme.

3.5. Verifiche supplementari qualora il debitore non abbia espressamente riconosciuto il credito

Se il debitore non ha espressamente riconosciuto il credito, ossia nei casi di cui ai precedenti punti III.3.2.2 e III.3.2.3, il giudice verifica quanto segue.

3.5.1. Competenza

Se la decisione giudiziaria riguarda un contratto concluso da un consumatore ed è a questo sfavorevole, il giudice verifica che la decisione giudiziaria sia stata resa nello Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il domicilio ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3.5.2. Norme minime

Il giudice verifica quanto segue.

3.5.2.1. Notificazione della domanda giudiziale o della citazione a comparire in udienza

La domanda giudiziale o le eventuali citazioni a comparire in udienza devono essere state notificate secondo una delle forme di notificazione ammesse dal regolamento⁹ e specificate agli articoli 13 e 14. In generale

⁹Per le notificazioni da effettuarsi in un altro Stato membro, gli atti vanno trasmessi a tale Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

sono possibili due tipi di notificazione: notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 13) oppure notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 14).

3.5.2.1.1. Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore o del suo rappresentante

Le forme di notificazione con prova di ricevimento sono elencate in modo esaustivo all'articolo 13.

In sintesi, sono ammesse le seguenti forme:

- notificazione in mani proprie con dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal debitore;
- dichiarazione della persona competente che ha provveduto alla notificazione, attestante che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale¹⁰;
- notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal debitore;
- notificazione con mezzi elettronici attestata da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal debitore.

3.5.2.1.2. Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore o del suo rappresentante

Al debitore possono essere stati notificati gli atti anche secondo una delle forme di notificazione senza prova di ricevimento indicate all'articolo 14, ammissibili solo se l'indirizzo del debitore era conosciuto con

¹⁰Si veda, in particolare, il diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio.

certezza. È escluso qualsiasi tipo di notifica fittizia (ad esempio il sistema francese della remise au parquet).

In sintesi, sono ammesse le seguenti forme:

- notificazione presso l'indirizzo del debitore a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore. Se il debitore è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, la notificazione può essere stata effettuata nei suoi "locali commerciali" a una persona alle sue dipendenze.

In tali casi la notificazione deve essere attestata:

- da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, oppure
- da un documento, sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla notificazione, che certifica la forma di notificazione, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata nonché il legame di quest'ultima con il debitore;
- deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore o presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente.

In caso di deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità competente, deve essere depositata nella cassetta delle lettere del debitore una comunicazione scritta del deposito, da cui risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza.

In tali casi la notificazione deve essere attestata da un documento, sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla notificazione, che

certifica la forma di notificazione, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata nonché il legame di quest'ultima con il debitore;

- notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento, laddove il debitore era domiciliato nello Stato membro investito del merito della causa, oppure
- notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore avesse preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

Se al debitore non era stata notificata la domanda giudiziale né un'eventuale citazione a comparire in udienza secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, il giudice può nondimeno certificare la decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente e in tempo utile per potersi difendere (articolo 18, paragrafo 2).

3.5.2.2. Informazione obbligatoria del debitore

Il debitore deve aver ricevuto le informazioni previste agli articoli 16 e 17 del regolamento.

3.5.2.2.1. Informazioni riguardo al credito (articolo 16)

Nella domanda giudiziale devono essere stati indicati:

- il nome e l'indirizzo delle parti;
- l'importo del credito;

- se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;
- una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.

3.5.2.2.2. Informazione riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito (articolo 17)

Il debitore deve inoltre essere stato informato degli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito.

Tali informazioni possono essere state indicate nella domanda giudiziaria o in un documento di accompagnamento, oppure in eventuali citazioni successive a comparire all'udienza.

Esse devono comprendere:

- i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestare il credito per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza;
- il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire;
- se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato;
- le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.

Se al debitore non era stata notificata la domanda giudiziale né un'eventuale citazione a comparire in udienza secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, o se il debitore non era stato informato in conformità degli articoli 16 e 17, tale inosservanza delle norme minime è sanata e il giudice può rilasciare il titolo esecutivo europeo se:

- la decisione è notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, e
- il debitore ha la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto, e
- il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

3.5.2.3. Riesame in casi eccezionali (articolo 19)

Lo Stato membro del giudice che ha emesso la decisione giudiziaria deve riconoscere ex lege al debitore il diritto di chiederne il riesame nel caso in cui:

- la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
- la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, o

- il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili.

3.6. Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti della decisione giudiziaria da certificare sono conformi ai suddetti requisiti per il rilascio del certificato, è data facoltà al giudice di rilasciare un certificato di titolo esecutivo europeo solo per tali parti (articolo 8).

4. Rimedi/difese esperibili dalle parti

4.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori

4.1.1. Titolo esecutivo europeo negato per inosservanza delle norme minime in materia di notificazione (articolo 18, paragrafo 1)

Qualora il giudice abbia negato il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo perché la domanda giudiziale o le eventuali citazioni a comparire in udienza non sono state debitamente notificate in conformità degli articoli 13 o 14 o perché non sono state fornite le informazioni di cui agli articoli 16 o 17, tale inosservanza delle norme minime è sanata e il creditore può presentare una nuova istanza di titolo esecutivo europeo al giudice che ha reso la decisione giudiziaria se:

- la decisione è notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14, e
- il debitore ha la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto, e
- il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

Ricorrendo tali requisiti, il giudice può rilasciare il certificato di titolo esecutivo europeo.

4.1.2. Titolo esecutivo europeo negato per altri motivi

Il creditore ha due possibilità:

- impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure
- chiedere l'esecuzione della decisione giudiziaria in un altro Stato membro secondo la procedura di exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001.

4.1.3. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica al giudice che ha rilasciato il certificato (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il creditore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata

dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2. Cosa può fare il debitore in caso di rilascio di un titolo esecutivo europeo

In linea di principio, il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione (articolo 10, paragrafo 4).

Tuttavia il debitore ha le seguenti possibilità, nello Stato membro d'origine e nello Stato membro dell'esecuzione.

4.2.1. Cosa può fare il debitore nello Stato membro d'origine

Il debitore può, nello Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria, avviare le seguenti azioni.

4.2.1.1. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il debitore può chiederne la rettifica al giudice del merito (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia

civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2.1.2. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore

Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca al giudice del merito (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di revoca è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2.1.3. La decisione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è sospesa o limitata

Se la decisione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stata resa, il debitore può chiedere al giudice che ha pronunciato la decisione giudiziaria di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2), utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

4.2.1.4. Impugnazione della decisione giudiziaria

Il debitore può impugnare la decisione giudiziaria nel merito in conformità del diritto processuale dello Stato membro in cui è stata resa.

Se l'impugnazione è respinta e la decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva, il creditore può ottenere un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V (articolo 6, paragrafo 3).

4.2.1.5. Riesame in casi eccezionali

Il debitore può chiedere il riesame eccezionale della decisione giudiziaria al giudice competente dello Stato membro in cui è stata resa (articolo 19, paragrafo 1) qualora:

- la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
 - la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,
 -
- il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili.

In entrambi i casi il debitore deve agire tempestivamente.

Il procedimento di riesame eccezionale è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria. Tutte le informazioni sui procedimenti di riesame speciale ai sensi dell'articolo 19 sono disponibili sul sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm).

4.2.2. Cosa può fare il debitore nello Stato membro dell'esecuzione

Il debitore può promuovere le seguenti azioni nello Stato membro dell'esecuzione, sebbene non sia contemplato che tali azioni diano origine, in quello Stato membro, a un riesame del merito della decisione giudiziaria o della sua certificazione come titolo esecutivo europeo (articolo 21, paragrafo 2).

4.2.2.1. Rifiuto dell'esecuzione

Il debitore può chiedere che l'esecuzione venga rifiutata (articolo 21) se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
 - la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
- il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svolto nello Stato membro d'origine.

4.2.2.2. Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Il debitore può proporre domanda di sospensione o limitazione dell'esecuzione della decisione giudiziaria (articolo 23) se ha:

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o
- chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10.

In tali casi, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.



IV. Atti pubblici

Il titolo esecutivo europeo può essere ottenuto anche per far eseguire, in uno Stato membro, un atto pubblico redatto in un altro Stato membro.

1. Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo

1.1. Credito pecuniario

Il credito oggetto dell'atto pubblico deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile (articolo 4, paragrafo 2).

1.2. Materia civile o commerciale

- Il credito deve avere natura civile o commerciale.

Sulla nozione di "materia civile o commerciale" si veda il punto I.4.2.

- Il titolo esecutivo europeo non può riguardare:

• la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

Tali materie non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CE;

• lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in tali materie o sono già oggetto di altri strumenti comunitari (come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale¹¹), oppure non sono ancora contemplati dal diritto comunitario;

- i fallimenti, i concordati e le procedure affini.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di insolvenza sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza¹²;

- la sicurezza sociale.

In generale questa materia non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CE;

- l'arbitrato.

La materia non è attualmente disciplinata dal diritto comunitario.

1.3. Atto pubblico

È atto pubblico (articolo 4, paragrafo 3):

- qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

- riguardi la firma e il contenuto, e

¹¹GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

¹²GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

- sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro d'origine¹³,

o

- qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata¹⁴.

Non sussistono requisiti aggiuntivi sostanziali o formali per la certificazione dell'atto come titolo esecutivo europeo. In particolare non è fatto obbligo di indicare nell'atto che circolerà come titolo esecutivo europeo.

1.4. Esecuzione in un altro Stato membro

Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere richiesto per far eseguire un atto pubblico in un altro Stato membro ma non è necessario dimostrare la sussistenza di un elemento di internazionalità. In particolare non è necessario che una parte sia domiciliata o risieda abitualmente all'estero, né occorre dimostrare che l'esecuzione avverrà all'estero. Beninteso, il certificato sarà utile solo in caso di esecuzione in un altro Stato membro.

¹³Rientrano nella nozione di atto pubblico gli atti notarili quali conosciuti nei seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Scozia), Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

¹⁴Tale punto si riferisce alle convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti ai comitati d'azione sociale svedesi e finlandesi o da questi autenticate.

2. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo

2.1. Autorità competente

L'istanza di rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo va proposta all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato redatto l'atto. In alcuni Stati membri l'autorità competente a rilasciare il certificato è il notaio che ha redatto l'atto ovvero un'organizzazione rappresentativa (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo e Spagna). In altri Stati membri è il giudice (Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria).

L'elenco delle autorità competenti è consultabile nell'Atlante giudiziario europeo (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm).

2.2. Quando può essere proposta l'istanza

Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto al momento in cui l'atto pubblico è redatto o in qualsiasi momento successivo.

3. Decisione di certificazione

Ai fini del rilascio del titolo esecutivo europeo, l'autorità competente deve compilare il modello di cui all'allegato III del regolamento.

Nel far ciò, l'autorità competente verifica quanto segue.

3.1. Ambito di applicazione

L'autorità competente verifica se:

3.1.1. Il credito ha natura civile o commerciale

si veda il punto IV.1.2.

3.1.2. Il credito riguarda il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile

si veda il punto IV.1.1.

Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese relative alla redazione dell'atto ivi figuranti (articolo 7).

3.1.3. Data dell'atto pubblico

La data di redazione dell'atto non deve essere anteriore al 21 gennaio 2005 (1º gennaio 2007 per la Romania e la Bulgaria).

3.2. L'atto pubblico è esecutivo

L'atto pubblico da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutivo.

3.3. Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti dell'atto pubblico da certificare sono conformi ai suddetti requisiti per il rilascio del certificato, è data facoltà all'autorità

competente di rilasciare un certificato di titolo esecutivo europeo solo per tali parti (articolo 8).

4. Rimedi/difese esperibili dalle parti

4.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori

4.1.1. Titolo esecutivo europeo negato

Il creditore ha due possibilità:

- impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure
- chiedere l'esecuzione dell'atto pubblico in un altro Stato membro secondo la procedura di exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001.

4.1.2. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra l'atto pubblico e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il creditore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2. Cosa può fare il debitore in caso di rilascio di un titolo esecutivo europeo

In linea di principio, il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione (articolo 10, paragrafo 4).

Tuttavia il debitore ha le seguenti possibilità, nello Stato membro d'origine e nello Stato membro dell'esecuzione.

4.2.1. Cosa può fare il debitore nello Stato membro d'origine

Il debitore può, nello Stato membro in cui è stato redatto l'atto pubblico, avviare le seguenti azioni.

4.2.1.1. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra l'atto pubblico e il certificato di titolo esecutivo europeo, il debitore può chiederne la rettifica all'autorità competente (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf

4.2.1.2. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore

Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca all'autorità competente dello Stato membro d'origine (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di revoca è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2.1.3. L'atto pubblico non è più esecutivo o la sua esecutività è sospesa o limitata

Se l'atto pubblico non è più esecutivo o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stato redatto, il debitore può chiedere all'autorità competente di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

4.2.2. Cosa può fare il debitore nello Stato membro dell'esecuzione

Il debitore può, nello Stato membro dell'esecuzione, avviare le seguenti azioni¹⁵.

4.2.2.1. Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Il debitore può proporre domanda di sospensione o limitazione dell'esecuzione dell'atto pubblico (articolo 23) se ha:

- impugnato un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo, o
- chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10.

In tali casi, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione

¹⁵Va rilevato che l'articolo 25, paragrafo 3, non contiene una deroga all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, in relazione all'esecuzione degli atti pubblici.



V. Transazioni giudiziarie



Il creditore può presentare istanza di certificato di titolo esecutivo europeo anche per una transazione giudiziaria.

1. Casi in cui il creditore può chiedere il titolo esecutivo europeo

1.1. Credito pecuniario

Il credito oggetto della transazione deve riguardare il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile (articolo 4, paragrafo 2).

1.2. Materia civile o commerciale

- Il credito deve avere natura civile o commerciale.

Sulla nozione di "materia civile o commerciale" si veda il punto 1.4.2.

- Il titolo esecutivo europeo non può riguardare:

• la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta jure imperii).

Tali materie non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CE;

• lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in tali materie o sono già oggetto di altri strumenti comunitari (come il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale¹⁶), oppure non sono ancora contemplati dal diritto comunitario;

- i fallimenti, i concordati e le procedure affini.

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di insolvenza sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza¹⁷;

- la sicurezza sociale.

In generale questa materia non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CE;

- l'arbitrato.

La materia non è attualmente disciplinata dal diritto comunitario.

1.3. Transazione giudiziaria

Il titolo esecutivo europeo può essere richiesto per una transazione giudiziaria, ossia una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 24).

¹⁶GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

¹⁷GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

Il titolo esecutivo europeo può essere ottenuto solo per le transazioni giudiziarie approvate o concluse a partire dal 21 gennaio 2005 (dal 1º gennaio 2007 per la Romania e la Bulgaria).

1.4. Esecuzione in un altro Stato membro

Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere richiesto per far eseguire una transazione giudiziaria in un altro Stato membro ma non è necessario dimostrare la sussistenza di un elemento di internazionalità. In particolare non è necessario che una parte sia domiciliata o risieda abitualmente all'estero, né occorre dimostrare che l'esecuzione avverrà all'estero. Beninteso, il certificato sarà utile solo in caso di esecuzione in un altro Stato membro.

2. Come e quando va proposta l'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo

2.1. Giudice competente

L'istanza di rilascio del titolo esecutivo europeo va proposta al giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa.

2.2. Come si ottiene il certificato

L'istanza va presentata in conformità della legislazione nazionale del giudice adito.

2.3. Quando può essere proposta l'istanza

L'istanza può essere proposta in qualsiasi momento nel corso del procedimento giudiziaro o dopo l'approvazione o la conclusione della transazione giudiziaria.

3. Decisione di certificazione

Ai fini del rilascio del titolo esecutivo europeo, il giudice deve compilare il modello di cui all'allegato II del regolamento.

Nel far ciò, il giudice verifica quanto segue.

3.1. Ambito di applicazione

Il giudice verifica se:

3.1.1. Il credito ha natura civile o commerciale

si veda il punto V.1.2.

3.1.2. Il credito riguarda il pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile

si veda il punto V.1.1.

Il certificato di titolo esecutivo europeo può coprire anche l'importo delle spese connesse al procedimento giudiziaro che sono incluse nella transazione giudiziaria (articolo 7).

3.1.3. Data della transazione giudiziaria

La data di approvazione o conclusione della transazione giudiziaria non deve essere anteriore al 21 gennaio 2005 (1º gennaio 2007 per la Romania e la Bulgaria).

3.2. La transazione giudiziaria è esecutiva

La transazione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo deve essere esecutiva.

3.3. Titolo esecutivo europeo parziale

Se solo alcune parti della transazione giudiziaria da certificare sono conformi ai suddetti requisiti per il rilascio del certificato, è data facoltà al giudice di rilasciare un certificato di titolo esecutivo europeo solo per tali parti (articolo 8).

4. Rimedi/difese esperibili dalle parti

4.1. Cosa può fare il creditore se il titolo esecutivo europeo è negato o contiene errori

4.1.1. Titolo esecutivo europeo negato

Il creditore ha due possibilità:

- impugnare la decisione di diniego del titolo esecutivo europeo se la legislazione nazionale lo consente, oppure

- chiedere l'esecuzione della transazione giudiziaria in un altro Stato membro secondo la procedura di exequatur prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001.

4.1.2. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la transazione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il creditore può chiederne la rettifica al giudice che ha rilasciato il certificato (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il creditore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2. Cosa può fare il debitore in caso di rilascio di un titolo esecutivo europeo

In linea di principio, il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione (articolo 10, paragrafo 4).

Tuttavia il debitore ha le seguenti possibilità, nello Stato membro d'origine e nello Stato membro dell'esecuzione.

4.2.1. Cosa può fare il debitore nello Stato membro d'origine

Il debitore può, nello Stato membro in cui è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, avviare le seguenti azioni.

4.2.1.1. Titolo esecutivo europeo contenente errori

Se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la transazione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo, il debitore può chiederne la rettifica al giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di rettifica è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf

4.2.1.2. Titolo esecutivo europeo manifestamente concesso per errore

Se il titolo esecutivo europeo è stato concesso in violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento, il debitore può chiederne la revoca al giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa (articolo 10, paragrafo 1, lettera b)). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato VI. La procedura di revoca è disciplinata dalla legislazione nazionale. Per informazioni sulla legislazione pertinente degli Stati membri si veda il sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_eeo805_it.pdf.

4.2.1.3. La transazione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è sospesa o limitata

Se la transazione giudiziaria non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è stata approvata o conclusa, il debitore può chiedere al giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale la transazione è stata conclusa di rilasciare un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività (articolo 6, paragrafo 2). Il debitore può inoltrare la richiesta utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

4.2.1.4. Impugnazione della transazione giudiziaria

Il debitore può impugnare la transazione giudiziaria nel merito in conformità del diritto processuale degli Stati membri.

Se l'impugnazione è respinta e la decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva, il creditore può ottenere un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V (articolo 6, paragrafo 3).

4.2.2. Cosa può fare il debitore nello Stato membro dell'esecuzione

Il debitore può, nello Stato membro dell'esecuzione, avviare le seguenti azioni¹⁸.

¹⁸Va rilevato che l'articolo 24, paragrafo 3, non contiene una deroga all'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, in relazione all'esecuzione delle transazioni giudiziarie.

4.2.2.1. Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Il debitore può proporre domanda di sospensione o limitazione dell'esecuzione della transazione giudiziaria (articolo 23) se ha:

- impugnato la transazione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, o
- chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10.

In tali casi, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
- in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.



VI. Esecuzione
delle decisioni
giudiziarie, degli
atti pubblici o
delle transazioni
giudiziarie
certificati come
titoli esecutivi
europei

Ottenuta la certificazione quale titolo esecutivo europeo della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria, il creditore può chiederne l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione senza dover disporre di una dichiarazione di esecutività in quello Stato. La decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico certificati come titoli esecutivi europei ricevono lo stesso trattamento che se fossero stati emessi nello Stato membro dell'esecuzione, e sono eseguiti come le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici "nazionali".

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, fatte salve le seguenti disposizioni.

1. Giudice o autorità competente

L'istanza di esecuzione della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria certificati come titoli esecutivi europei va proposta al giudice o all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione. L'elenco dei giudici e delle autorità competenti è consultabile sul sito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

(http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement/enforce_judgement_gen_it.htm).

2. Documentazione da presentare

Per chiedere l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria certificati come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro, il creditore deve presentare la seguente documentazione (articolo 20):

- una copia della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. La traduzione deve essere autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

L'elenco delle lingue ammesse negli Stati membri per la compilazione del certificato figura nell'Atlante giudiziario europeo

(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm).

3. Autorità dell'esecuzione

È compito delle autorità dell'esecuzione verificare che il creditore produca la documentazione necessaria per l'esecuzione (punto VI.2).

Se la documentazione è completa, la decisione giudiziaria, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria certificati come titoli esecutivi europei sono eseguiti alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria originari dello Stato membro dell'esecuzione. In particolare,

- la decisione giudiziaria, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria e la relativa certificazione come titolo esecutivo europeo non possono in nessun caso formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione (articolo 21, paragrafo 2);
- al creditore non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

4. Limitazioni dell'esecuzione

Le autorità competenti dell'esecuzione

- rifiutano, su istanza del debitore, l'esecuzione se ritengono che la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo sia incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, alle condizioni previste ai punti II.5.2.2.1 o III.4.2.2.1, secondo i casi;
- possono limitare o sospendere il procedimento di esecuzione della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria certificati come titoli esecutivi europei se il debitore ha impugnato la decisione giudiziaria, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria o ha chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo alle condizioni di cui ai punti II.5.2.2.2, III.4.2.2.2, IV.4.2.2.1 o V.4.2.2.1, secondo i casi.

Fatto salvo quanto precede, continuano ad applicarsi i motivi di rifiuto o sospensione dell'esecuzione previsti dal diritto nazionale. Il debitore può, ad esempio, proporre opposizione all'esecuzione nell'eventualità che il debito sia stato già pagato.

Allegato 1: Schema decisionale per il giudice

- 1. L'istanza di titolo esecutivo europeo ha ad oggetto una decisione giudiziaria esecutiva pronunciata il 21 gennaio 2005 (1º gennaio 2007 per la Romania e la Bulgaria) o dopo tale data?

SÌ



NO

negare il TEE in quanto la data della decisione giudiziaria è anteriore all'entrata in vigore del regolamento.

- 2. L'istanza riguarda una materia civile o commerciale?

SÌ



NO

negare il TEE in quanto la decisione giudiziaria esula dal campo di applicazione materiale del regolamento.

- 3. La decisione giudiziaria riguarda un credito non contestato relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile?

SÌ



NO

negare il TEE in quanto l'istanza non riguarda un credito non contestato.

- 4. La decisione giudiziaria è conforme alle norme sulla competenza di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001?

SÌ



NO

negare il TEE per inosservanza delle norme sulla competenza.

- 5. L'istanza riguarda una decisione giudiziaria in cui il debitore non ha espressamente riconosciuto il credito (ad es. sentenza contumaciale, ingiunzione di pagamento)?


SÌ



NO

il debitore non ha espressamente riconosciuto il credito.

Il debitore ha espressamente riconosciuto il credito: rilasciare il TEE



Allegato 2: Sintesi del procedimento di rilascio del TEE

1.

Il creditore presenta l'istanza

- » al giudice d'origine
- » per la certificazione come TEE
- » di una decisione giudiziaria, di un atto pubblico o di una transazione giudiziaria aventi ad oggetto un credito non contestato

2.

Il giudice rilascia il certificato di TEE

- » utilizzando il modello (allegato I)
- » se ricorrono le condizioni previste dal regolamento

3.

Il creditore fornisce alle autorità competenti dell'esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione

- » copia della decisione giudiziaria, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria
- » copia del certificato di TEE e
- » se del caso, una trascrizione del certificato di TEE o una traduzione del TEE

4.

Le autorità competenti dell'esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione

- » eseguono il TEE alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione

Foto

pag.6: Jokerproduction | Dreamstime.com
pag.12: Evgeniy_p | Dreamstime.com
pag.24: Kmitu | Dreamstime.com
pag.36: Johneubanks | Dreamstime.com
pag.42: Szpytma | Dreamstime.com
pag.48: Absolut_photos | Dreamstime.com

Guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15

Il presente documento è stato redatto dai servizi della Commissione in consultazione con la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://ec.europa.eu.int/civiljustice>)

Il contenuto della presente guida non pregiudica l'interpretazione giuridica del regolamento (CE) n. 805/2004 a cura della Corte di Giustizia.

© Comunità europee, 2008

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Stampato in Belgio, Novembre 2008

Stampato su carta sbiancata senza cloro

Per contattarci:

Commissione europea
Direzione generale Giustizia,
libertà e sicurezza
Rete Giudiziaria Europea
in materia civile e commerciale
Rue du Luxembourg, 46
B-1000 Bruxelles



<http://ec.europa.eu/civiljustice/>